



SET INFORMATIVO

Assicurazione R.C. professionale

Miscellanea 13R02

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che copre i danni causati a terzi (compresi i clienti) di cui l'Assicurato è civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente causate.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione copre la Responsabilità Civile Professionale di 59 categorie professionali riportate sia nelle Condizioni di Assicurazione che nel DIP Aggiuntivo

L'Assicurato può scegliere tra una o più attività esercitate; la Copertura assicurativa lo terrà indenne per eventuali sinistri ricadenti nel seguente ambito:

- ✓ **Responsabilità Civile Professionale:** la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le somme - capitale, interessi, costi e spese - che questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile ai sensi di Legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate al reclamante e che risultino a seguito di inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi: dall'Assicurato;
 - da dipendenti e/o dirigenti dell'Assicurato;
 - da qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per conto dell'Assicurato stesso, in relazione al tipo di attività esercitata dall'Assicurato, come specificata nell'allegato Modulo di polizza;
- ✓ **Perdita dei documenti:** la Società copre la perdita, lo smarrimento, il furto il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa di documenti, quali definiti da questa clausola, inerenti all'attività professionale dell'Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di Terzi per i quali l'Assicurato ed i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea.
- ✓ **Diffamazione e Calunnia:** La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato per danni, costi e spese di Legge, a causa di diffamazione e calunnia a seguito di dichiarazioni di scritte o verbali da parte:
 - dell'Assicurato;
 - dei dipendenti dell'Assicurato;
 - dei Dirigenti dell'Assicurato.



Che cosa non è assicurato?

Non si assicura la Responsabilità Civile derivante:

- ✗ da eventi causati a terzi quali il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ dei suoi legali rappresentanti, associati o contitolari, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado.
- ✗ Delle persone giuridiche di cui l'assicurato sia: titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge, o di in cui sia – direttamente o indirettamente - azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice Civile, o in cui abbia un interesse finanziario o esecutivo a meno che il sinistro non sia originato da una richiesta di risarcimento di un terzo indipendente.
- ✗ Richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di efficacia dell'Assicurazione
- ✗ direttamente o indirettamente derivanti da danni cagionati a Terzi per morte, lesioni personali, malattie o invalidità e per danneggiamenti a cose. (RCT).
- ✗ direttamente o indirettamente derivanti da danni e perdite patrimoniali a prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato e a dirigenti, amministratori e collaboratori in genere dell'Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità (RCO).
- ✗ direttamente o indirettamente derivanti da proprietà, possesso o uso di terreni, fabbricati, aeromobili, veicoli a motore e natanti.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Relativamente alla Perdita dei documenti, la presente garanzia non opera quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - esistenza di polizza di assicurazione separata che copre i documenti assicurati.
 - dolo dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere per Legge;
 - a seguito di incendio, esplosione, scoppio, direttamente od indirettamente occasionato da, o in conseguenza di, atti di terrorismo;
 - usura, graduale deterioramento, azione di parassiti e roditori.E' condizione essenziale di operatività della polizza e di qualsiasi responsabilità da parte degli Assicuratori che l'Assicurato, fuori gli orari normali di lavoro, dovrà conservare tutti i documenti in un armadio o cassaforte a prova di incendio e mantenere duplicati dei dati di computer in separata sede.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino disciplinate dalle leggi vigenti in tali giurisdizioni. È in ogni caso condizione essenziale per l'operatività della garanzia che l'attività professionale sia svolta in conformità ai regimi di autorizzazione, iscrizione e/o abilitazione in vigore nelle diverse giurisdizioni.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, comunicando la presenza di eventuali circostanze/situazioni che possono determinare richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della Polizza
- in corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio e /o qualsiasi altra informazione che determini l'eventuale aggravamento del rischio assicurato, quale ad esempio esercitare un'attività diversa o ulteriore rispetto a quella dichiarata in polizza
- devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato presso l'intermediario a cui è assegnato il contratto al momento della sottoscrizione mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, contanti (fino a € 750,00), ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.

Il Premio è parametrato all'ammontare degli introiti dichiarati e relativi all'ultimo esercizio per come esposti nel Modulo della Specifica allegato al contratto. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo Premio possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il Contraente abbia motivo di ritenere che l'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio, il Premio sarà parametrato all'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il premio o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è prestata nella forma claims made, a copertura delle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto stesso.

La retroattività della garanzia è indicata nel Modulo di Polizza.



Come posso disdire?

In mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annua, la presente Assicurazione sarà rinnovata per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del Premio, previa dichiarazione di non aggravamento del rischio.

Assicurazione R.C. Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A



Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Responsabilità Civile Professionale Miscellanea
13R02

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: www.argo-global.it; e-mail: info@argo-global.it;
PEC: argoglobal@pec.argo-global.it

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.
L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Si assicurano le seguenti attività:

- 1 INDAGINI E INCHIESTE SU INCIDENTI
- 2 CONSULENZA ACUSTICA
- 3 CONSULENZA AGRICOLO-FORESTALE
- 4 ARBITRI
- 5 CONSULENZA ARBORIALE
- 6 AUDIOLOGIA
- 7 CONSULENZA ORIENTAMENTO PROFESS.LE
- 8 ATTIVITA' PER CONFORMITA' ED ADEMPIMENTI
- 9 CONSULENTE CHIMICO
- 10 CONSULENZA ECOLOGIA
- 11 CONSULENZA FORMAZIONE
- 12 CONSULENZA ENERGIA
- 13 ORGANIZZAZIONE EVENTI E CONFERENZE
- 14 COMMISSIONI ESAMINATRICI
- 15 CONSULENZA ANTINCENDIO
- 16 CONSULENZA IGIENE ALIMENTARE
- 17 CONSULENZA FORENSE (NO AVVOCATI)
- 18 CONSULENZA EFFICIENZA ENERGETICA
- 19 POMPE FUNEBRI
- 20 GARDEN DESIGN
- 21 CONSULENZA GENEALOGIA
- 22 GRAPHIC DESIGN
- 23 CONSULENZA GRAFOLOGIA
- 24 CONSULENZA SALUTE E SICUREZZA (RSPP)

- 25 CONSULENZA ORTICOLTURA
- 26 CONSULENZA RISORSE UMANE
- 27 CONSULENZA IMMIGRAZIONE
- 28 GESTIONI INTERINALI
- 29 INTERIOR DESIGN
- 30 CONSULENZA ILLUMINAZIONE
- 31 CONSULENZA GESTIONALE
- 32 CONSULENZA RICERCHE DI MERCATO
- 33 CONSULENZA MARKETING
- 34 TERAPISTA MUSICALE
- 35 CONSULENZA NUTRIZIONALE
- 36 FOTOGRAFIA
- 37 INDAGINI PRIVATE
- 38 CONSULENZA PUBBLICHE RELAZIONI
- 39 PUBLISHING
- 40 SERVIZI DI SEGRETARIATO (SOCIETA')
- 41 INVENTARI
- 42 CONSULENZA URBANISTICA
- 43 CONSULENZA TRAFFICO
- 44 CONSULENZA FORMAZIONE
- 45 TRADUZIONE
- 46 TERAPISTA VOCALE
- 47 CONSULENZA GESTIONE DEI RIFIUTI
- 48 ORGANIZZAZIONE MATRIMONI
- 49 CONSULENZA ZOOLOGIA
- 50 CONSULENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE
- 51 BOOK KEEPER
- 52 ORGANIZZAZIONE CONFERENZE
- 53 CONSULENZA CORPORATE IDENTITY
- 54 ISTRUTTORE DI GUIDA
- 55 CONSULENZA EXPORT
- 56 CONSULENZA PROTEZIONE ANTINCENDIO
- 57 AGENZIE MATRIMONIALI
- 58 TESTS NON DISTRUTTIVI
- 59 CONSULENTI FARMACEUTICI (ESCLUSO SPERIMENTAZIONE CLINICA)

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni,

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione legale promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda e qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione

Le garanzie sono prestate entro i massimali, e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.

In caso di polizze sostitutive, limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.


Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO


Non sono previste opzioni con riduzione del premio.


OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Si può aumentare la retroattività della copertura fino ad un massimo di 5 anni con un aumento del premio.


 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<i>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni , non assicuriamo danni derivanti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Da responsabilita' contrattuali. - Da responsabilita' civile terzi per prodotti - drettamente o indirettamente derivanti da insolvenza e/o fallimento dell'Assicurato;


	<ul style="list-style-type: none"> - direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e contaminazione di qualsiasi tipo; - derivanti da azioni legali che siano intentate in territori diversi da quelli indicati nel Modulo di Polizza, o anche quando l'azione legale sia intentata in tali territori al fine di deliberare e rendere esecutiva una sentenza emessa in Paesi diversi da quelli indicati nel Modulo di Polizza; - rivanti da obbligazioni di natura fiscale, multe, ammende, indennità di mora o altre simili pene di carattere pecuniario - inadempienze nella gestione del danaro per motivi fraudolenti di appropriazione indebita - direttamente o indirettamente derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; - direttamente o indirettamente derivanti da o che risultino, o che siano la conseguenza di, o che siano coinvolti in qualsiasi modo con asbesto, o qualsiasi <i>materiale</i> che contenga amianto in qualsiasi forma o quantità; o la presente, potenziale, presunta o possibile formazione, crescita, presenza, emissione o dispersione di qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o microtossina di qualsiasi tipo. - Atti di Guerra e Terrorismo
--	--


 Ci sono limiti di copertura?	
Esclusioni	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Franchigia	<i>La franchigia base varia in relazione al massimale prescelto. Da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro</i>
Scoperto	<p><i>Per le seguenti garanzie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. danni dovuti a dolo dei dipendenti, con esclusione dei dirigenti, partner e amministratori dell'Assicurato; b. perdita di documenti; c. diffamazione e calunnia <p>la copertura si intenderà prestata fino a concorrenza di un importo pari ad un quarto del massimale con applicazione di uno scoperto a carico dell'assicurato pari al 10% con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo pari al 5% del massimale assicurato.</p>


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p><i>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.</i></p> <p><i>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</i></p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p><i>Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta.</i></p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p><i>Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.</i></p>
	<p>Prescrizione</p> <p><i>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato.</i></p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
<i>L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del</i>	


Obblighi dell'impresa	<i>danno e inviata la quietanza di pagamento all'avente diritto, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso.</i>
------------------------------	--

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, i premi sono soggetti all'applicazione di un'imposta pari al 22,25% del premio imponibile a carico del Contraente.</i>
Rimborso	<i>In caso di recesso della Società dopo un sinistro quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Sospensione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>In caso di vendita a distanza, l'Assicurato può recedere dal contratto nei successivi 14 giorni dalla stipula, ottenendo il rimborso del premio imponibile.</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<i>Soggetti residenti in Italia che svolgono l'attività indicata nel DIP per fatti, di cui risultano Civilmente Responsabili ai sensi di legge, avvenuti all'interno della Comunità Europea.</i>	

 Quali costi devo sostenere?	
<i>Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 20% del premio netto.</i>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<i>Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: PEC: reclami@pec.argo-global.it, Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707.</i>

	Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro <u>il termine di 45 giorni</u> dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>Liti Transfrontaliere</i> : è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.

ArgoGlobal Assicurazioni

Responsabilità Civile

“Miscellanea”

13 R02 - edizione Gennaio 2019

Convenzione Eagle Direct

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori -
Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari

INDICE

GLOSSARIO

CAPITOLO 1 NORME COMUNI

- Art. I) Dichiarazioni inesatte e reticenze
- Art. II) Forma dell'Assicurazione
- Art. III) Aggravamento del rischio
- Art. IV) Diminuzione del rischio
- Art. V) Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. VI) Recesso in caso di sinistro
- Art. VII) Diritto di recesso (o di ripensamento) per contratti venduti on line.
- Art. VIII) Richiesta fraudolenta
- Art. IX) Comunicazioni
- Art. X) Procedura per la valutazione del danno
- Art. XI) Mandato dei periti
- Art. XII) Pagamento dell'indennizzo
- Art. XIII) Domande giudiziali
- Art. XIV) Oneri fiscali
- Art. XV) Rinvio alle norme di legge

CAPITOLO 2 COSA E' ASSICURATO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- ART 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- ART 2) COSTI E SPESE DI DIFESA
- ART 3) PERDITA DEI DOCUMENTI – DIFFAMAZIONE E CALUNNIA
- ART.4) GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI O DEI LEGALI RAPPRESENTANTI
- ART.5) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIRIGENTI E DIPENDENTI

CAPITOLO 3 – COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI

- ART 6) ESCLUSIONI

CAPITOLO 4 - MASSIMALE – LIMITI - SCOPERTI - FRANCHIGIE

- ART.7) MASSIMALE
- ART 8) SCOPERTO E FRANCHIGIA

CAPITOLO 5 . SINISTRI

- ART. 9) DENUNCIA DI SINISTRO
- ART.10) GESTIONE DEL SINISTRO
- ART 11) TEMPI DI LIQUIDAZIONE
- ART.12) RIVALSA

CAPITOLO 6 NORME RELATIVE AL PRESENTE CONTRATTO

- ART 13) QUALIFICA DI TERZI
- ART 14) VALIDITÀ TEMPORALE – RETROATTIVITÀ – CLAIMS MADE
- ART 15) VALIDITÀ TERRITORIALE
- ART 16) AZIONI LEGALI
- ART.17) PERIODO DI ASSICURAZIONE E RINNOVO ESPRESSO
- ART.18) CALCOLO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLE GARANZIE
- ART.19) RECLAMI
- ART.20) CLAUSOLA BROKER - INTERMEDIARIO

ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA

GLOSSARIO

Questa è una polizza di responsabilità civile nella forma "claims made", quindi, la polizza copre le istanze risarcitorie avanzate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza. **La polizza non copre le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza, anche se l'evento che ha originato la richiesta di risarcimento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di Assicurazione
POLIZZA:	il documento che prova l'Assicurazione
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.
ASSICURATO:	il soggetto, avente residenza fiscale in Italia, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
ASSICURATORE/ COMPAGNIA:	la Compagnia ArgoGlobal Assicurazioni SpA, con sede a Roma in Via Guido D'Arezzo 14.
RISCHIO:	probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione e dunque: qualsiasi azione legale o altra richiesta di indennizzo o azione incrociata o azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commesse o; qualsiasi comunicazione scritta ricevuta dall'Assicurato e riferentesi a possibili negligenze, imprudenze o imperizia, errori e omissioni commesse
ATTO ILLECITO:	negligenza, imprudenza o imperizia, reale o presunta inadempienza ai doveri, imputabili a colpa derivante dall'espletamento dell'attività garantita che provochi un danno a Terzi e per le quali sono prestate le garanzie di Polizza. Tutti gli Atti Illeciti connessi tra di loro, o riconducibili allo stesso atto, costituiranno un unico sinistro.
PREMIO:	la somma dovuta all'Assicuratore per la stipula dell'Assicurazione.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
MASSIMALE:	l'esborso cumulativo massimo per il Periodo di Polizza cui l'assicuratore è obbligato per capitale, interessi e spese.
SCOPERTO:	la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro;
FRANCHIGIA:	l'importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro;
COSE:	oggetti materiali e animali.
DANNO:	Danno Materiale e Danno Corporeale
DANNO MATERIALE:	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti;
DICHIARAZIONI	

PRECONTRATTUALI	Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente (articoli 1892 - 1893 del codice civile)
PERITO:	Consulente competente in un determinato campo e perciò chiamato a fornire valutazioni, stime tecnicamente attendibili.
DANNO CORPORALE:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
PERDITE PATRIMONIALI:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
INTERMEDIARIO DISTRIBUTORE:	la persona fisica o giuridica iscritta all'Albo dei mediatori RUI ed autorizzata ad esercitare tale attività e a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione.

CAPITOLO 1 – NORME COMUNI

Art. I) Dichiarazioni inesatte e reticenze

L'Assicurazione determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

Art. II) Forma dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. III) Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C. In caso di recesso, l'Assicuratore rimborserà la parte di premio al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza.

Art. IV) Diminuzione del rischio

Nel caso di una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione, avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinunceranno al diritto di recesso.

Art. V) Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente devono dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione

solidale con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 Giorni.

Art. VI) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. VII) Diritto di recesso (o di ripensamento) per contratti venduti on line.

Per le polizze effettuate a distanza, ossia ogni qual volta venga stipulato un contratto che preveda la vendita di una copertura assicurativa al di fuori di un punto vendita fisico, è concesso al Contraente un diritto di recesso (o di ripensamento) unilaterale senza obbligo di comunicarne il motivo e senza penali. Tale diritto può essere esercitato tramite invio di raccomandata A/R, sia alla Compagnia che al distributore, entro 14 giorni dalla data della stipula del contratto.

La Compagnia provvederà al rimborso imponibile pagato e non goduto.

Art. VIII) Richiesta fraudolenta

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.

Art. IX) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex o telegramma.

In particolare, per quanto riguarda le comunicazioni dirette all'Assicuratore: all'Agente tramite il quale è stata stipulata la polizza o allo stesso Assicuratore, ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Art X) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

a) dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, d'intesa con il Contraente o con una persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:

b) fra due Periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due Periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito, e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

Il terzo Consulente, su richiesta anche di uno solo dei periti, potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se questi non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine sono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

A richiesta di una delle parti, il terzo Consulente deve essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce all'Assicuratore la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.

Art. XI) Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui all'Art 1 – Oggetto dell'Assicurazione.

d) procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art X - Procedura per la valutazione del Danno - i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppia copia, uno per ciascuna delle parti.

I risultati delle suddette operazioni peritali, svolte secondo quanto indicato alla lettera sono vincolanti per le Parti, salvo errori di conteggio che dovranno essere rettificati.

Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art XII) - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione della quietanza liberatoria, debitamente sottoscritta dall'avente diritto.

Art.XIII) Domande giudiziali

Ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro l'assicuratore che ha assunto il rischio derivante da questo Contratto di Assicurazione.

Art.XIV) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.XV) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

CAPITOLO 2 COSA E' ASSICURATO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione, ai termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla presente polizza ed in particolare nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 "**Validità temporale – Retroattività – claims made**", si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le somme -capitale, interessi, costi e spese- che questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile ai sensi di Legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate al richiedente e che risultino a seguito di inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi:

- a. dall'Assicurato;
- b. da dipendenti e/o dirigenti dell'Assicurato;
- c. da qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per conto dell'Assicurato stesso, in relazione al tipo di attività esercitata dall' Assicurato, di seguito elencato ed indicata nel modulo di polizza:

- 1 INDAGINI E INCHIESTE SU INCIDENTI
- 2 CONSULENZA ACUSTICA
- 3 CONSULENZA AGRICOLO-FORESTALE
- 4 ARBITRI
- 5 CONSULENZA ARBORIALE
- 6 AUDIOLOGIA
- 7 CONSULENZA ORIENTAMENTO PROFESS.LE
- 8 ATTIVITA' PER CONFORMITA' ED ADEMPIMENTI
- 9 CONSULENTE CHIMICO
- 10 CONSULENZA ECOLOGIA
- 11 CONSULENZA FORMAZIONE
- 12 CONSULENZA ENERGIA
- 13 ORGANIZZAZIONE EVENTI E CONFERENZE
- 14 COMMISSIONI ESAMINATRICI
- 15 CONSULENZA ANTINCENDIO
- 16 CONSULENZA IGIENE ALIMENTARE
- 17 CONSULENZA FORENSE (NO AVVOCATI)
- 18 CONSULENZA EFFICIENZA ENERGETICA
- 19 POMPE FUNEBRI
- 20 GARDEN DESIGN
- 21 CONSULENZA GENEALOGIA
- 22 GRAPHIC DESIGN
- 23 CONSULENZA GRAFOLOGIA
- 24 CONSULENZA SALUTE E SICUREZZA (RSPP)
- 25 CONSULENZA ORTICOLTURA
- 26 CONSULENZA RISORSE UMANE
- 27 CONSULENZA IMMIGRAZIONE
- 28 GESTIONI INTERINALI
- 29 INTERIOR DESIGN
- 30 CONSULENZA ILLUMINAZIONE
- 31 CONSULENZA GESTIONALE
- 32 CONSULENZA RICERCHE DI MERCATO
- 33 CONSULENZA MARKETING
- 34 TERAPISTA MUSICALE

35	CONSULENZA NUTRIZIONALE
36	FOTOGRAFIA
37	INDAGINI PRIVATE
38	CONSULENZA PUBBLICHE RELAZIONI
39	PUBLISCHING
40	SERVIZI DI SEGRETARIATO (SOCIETA')
41	INVENTARI
42	CONSULENZA URBANISTICA
43	CONSULENZA TRAFFICO
44	CONSULENZA FORMAZIONE
45	TRADUZIONE
46	TERAPISTA VOCALE
47	CONSULENZA GESTIONE DEI RIFIUTI
48	ORGANIZZAZIONE MATRIMONI
49	CONSULENZA ZOOLOGIA
50	CONSULENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE
51	BOOK KEEPER
52	ORGANIZZAZIONE CONFERENZE
53	CONSULENZA CORPORATE IDENTITY
54	ISTRUTTORE DI GUIDA
55	CONSULENZA EXPORT
56	CONSULENZA PROTEZIONE ANTINCENDIO
57	AGENZIE MATRIMONIALI
58	TESTS NON DISTRUTTIVI
59	CONSULENTI FARMACEUTICI (ESCLUSO SPERIMENTAZIONE CLINICA)

e imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività svolta dall'Assicurato nella sua qualità come indicato nella proposta questionario di Polizza e/o comunicato ai Sottoscrittori e/o descritto nel Modulo di Polizza.

In deroga alle disposizioni del Codice Civile, s'intendono inclusi nella copertura le perdite patrimoniali costi e spese direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpa grave dell'Assicurato, dei dipendenti e/o dirigenti dell'Assicurato o di qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per conto dell'Assicurato stesso.

ART 2) COSTI E SPESE DI DIFESA

L'Assicuratore si impegna a pagare tutte le spese, previa approvazione della Compagnia, per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l'Assicurato, fermi i limiti di indennizzo indicati nel Modulo di Polizza.

Ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., le spese sostenute per resistere all'azione del Terzo danneggiato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata ed in aggiunta alla somma assicurata come indicata nel Modulo di Polizza.

ART 3) PERDITA DEI DOCUMENTI – DIFFAMAZIONE E CALUNNIA

a) PERDITA DEI DOCUMENTI

Viene, inoltre, pattuito tra le Parti che, qualora nel corso del periodo di assicurazione, si verifichi la perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa di documenti (quali definiti da questa clausola) inerenti all'attività professionale dell'Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di Terzi per i quali l'Assicurato ed i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea, la presente garanzia comprenderà:

- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato a seguito di tali eventi;
- i costi e le spese sostenute ed approvate dai Sottoscrittori per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l'Assicurato;
- il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona competente nominata dall'Assicuratore ed approvata dall'Assicurato.

Definizione di documenti:

Ai fini della presente garanzia, per documenti si intende ogni documento cartaceo e non, pertinente all'attività professionale dell'Assicurato, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

La presente garanzia non opera quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- esistenza di polizza di assicurazione separata che copre i documenti assicurati;
- dolo dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere per Legge;
- a seguito di incendio, esplosione, scoppio, direttamente od indirettamente occasionato da, o in conseguenza di, atti di terrorismo;
- usura, graduale deterioramento, azione di parassiti e roditori.

E' condizione essenziale di operatività della polizza che l'Assicurato, fuori gli orari normali di lavoro, dovrà conservare tutti i documenti in un armadio o cassaforte a prova di incendio e mantenere duplicati dei dati di computer in separata sede.

b) DIFFAMAZIONE E CALUNNIA

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per danni, costi e spese, che questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a causa di diffamazione o calunnia a seguito di dichiarazioni scritte o verbali da parte:

- a. dell'Assicurato;
- b. dei dipendenti dell'Assicurato;
- c. dei Dirigenti dell'Assicurato;

in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e descritta nel Modulo di Polizza.

ART.4) GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI O DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

In caso di morte di una persona assicurata, l'Assicurazione si obbliga a tenere indenni gli eredi o i suoi rappresentanti legali, alle condizioni previste dal presente contratto ed a condizione che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti a carico dell'Assicurato.

ART. 5) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIRIGENTI E DIPENDENTI

L'Assicurazione si obbliga a tenere indenne (nei termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza) i dipendenti ed i dirigenti dell'Assicurato stesso, a condizione che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti a carico dell'Assicurato.

CAPITOLO 3 – COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI

ART.6) ESCLUSIONI

(ciascun titolo dei vari punti ha il solo scopo di facilitare l'identificazione di ciascuna esclusione)

La presente assicurazione non vale per le richieste di risarcimento:

(Responsabilita' del datore di Lavoro)

direttamente o indirettamente derivanti da danni e perdite patrimoniali a prestatori di lavoro dipendenti dell' Assicurato e a dirigenti, amministratori e collaboratori in genere dell'Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità occorsi in occasione di qualsiasi forma di contratto di lavoro, impiego, assunzione o collaborazione, o che derivino per una qualsiasi violazione di doveri e obblighi del datore di lavoro verso dipendenti e collaboratori in genere;

(Responsabilita' civile terzi generale)

direttamente o indirettamente derivanti da danni cagionati a Terzi per morte, lesioni personali, malattie o invalidità e per danneggiamenti a cose (fatto salvo comunque quanto previsto dal presente contratto per la perdita dei documenti);

(Terreni, fabbricati, aeromobili, veicoli a motore e natanti)

direttamente o indirettamente derivanti da proprietà, possesso o uso di terreni, fabbricati, aeromobili, veicoli a motore e natanti. Si precisa che i danni derivanti dal possesso ed uso di **terreni e fabbricati** sono inclusi se imputabili ad un inadempimento o ad un obbligo di natura professionale relativo all'attività assicurata;

(Dolo)

direttamente o indirettamente derivanti da dolo dell'Assicurato, **ferma rimanendo la risarcibilità dei danni dovuti a dolo dei dipendenti, con esclusione dei dirigenti, partner e amministratori dell'Assicurato;**

(Calunnia o diffamazione)

Derivanti da calunnia o diffamazione; salvo quanto previsto dall'art. 5 punto 2) DIFFAMAZIONE E CALUNNIA

(Marchi, brevetti, etc)

derivanti da violazione di norme su marchi e brevetti, diritti intellettuali. "Passing off" e "Registered design".

(Responsabilita' contrattuali pure)

direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile dell'Assicurato per Legge anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia;

(Responsabilità civile terzi per prodotti)

derivanti da vendita, riparazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o prodotti;

(Insolvenza e Fallimento)

direttamente o indirettamente derivanti da **insolvenza e/o fallimento** dell'Assicurato;

(Inquinamento)

direttamente o indirettamente derivanti da **inquinamento e contaminazione** di qualsiasi tipo;

(Fatti pregressi già noti all'Assicurato ma non ancora reclamati da Terzi)

derivanti da richieste di risarcimento dipendenti da fatti pregressi noti all'Assicurato prima della decorrenza di questo contratto e non comunicate all'Assicurato all'atto della stipula;

(Fatti già conosciuti o conoscibili)

relative ad istanze risarcitorie avanzate nei confronti di taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o ragionevolmente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del periodo di assicurazione in corso;

(Azioni Legali)

derivanti da azioni legali che siano intentate in territori diversi da Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, o anche quando l'azione legale sia intentata in tali territori al fine di deliberare e rendere esecutiva una sentenza emessa in Paesi diversi da Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

(Mulle e penalità)

derivanti da obbligazioni di natura fiscale, **mulle**, ammende, indennità di mora o altre simili pene di carattere pecuniario;

(Appropriazione indebita di denaro)

inadempienze nella **gestione del danaro** per motivi fraudolenti di appropriazione indebita;

(Gestione di assicurazioni)

conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di **assicurazioni** o ritardi nel pagamento dei relativi premi;

(Rifusione onorari)

per la rifusione di onorari, commissioni, costi o altri oneri pagati o dovuti all'Assicurato né l'eventuale richiesta danni nei confronti dell'Assicurato basato su presunti onorari, commissioni, costi o altri oneri eccessivi;

(Riciclaggio di denaro)

che trovino fondamento, derivino da, siano legate a, o connesse con, o coinvolgano, direttamente o indirettamente, qualsiasi reale o presunto **Riciclaggio di Denaro o Crimine Finanziario Collegato**, di cui un membro del Management dell'Assicurato era a conoscenza o ne doveva essere ragionevolmente a conoscenza che costituisse Riciclaggio di Denaro o Crimine Finanziario Collegato. Ai fini di tale esclusione per "Riciclaggio di Denaro o Crimine Finanziario Collegato" si intende il significato attribuito al termine (o il termine utilizzato per un crimine equivalente) da qualsiasi statuto, legge, norma, regolamento, o trattato internazionale, convenzione o accordo che riguardi trasferimenti di illecito contante o illeciti ricavi ad esso equivalente;

(Radiazioni e esplosioni nucleari)

direttamente o indirettamente derivanti da **radiazioni** ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;

(Asbesto, fungo, muffa, spora o microtossina)

direttamente o indirettamente derivanti da o che risultino, o che siano la conseguenza di, o che siano coinvolti in qualsiasi modo con

asbesto, o qualsiasi materiale che contenga amianto in qualsiasi forma o quantità; o la presente, potenziale, presunta o possibile formazione, crescita, presenza, emissione o dispersione di qualsiasi tipo di **fungo, muffa, spora o microtossina** di qualsiasi tipo; o

qualsiasi azione intrapresa da un terzo in risposta alla presente, potenziale, presunta o possibile formazione, crescita, presenza, emissione o dispersione di qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o microtossina di qualsiasi tipo. Questa azione

comprende investigazione, testaggio, individuazione, monitoraggio, trattamento, rimedio o rimozione di tali funghi, muffe, spore o microtossine; o qualsiasi ordine di autorità pubblica, governo o regolamentatore, richiesta, direttiva, mandato o decreto che una soggetto/parte intraprenda un'azione in risposta alla presente, potenziale, presunta o possibile formazione, crescita, presenza, emissione o dispersione di qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o microtossina di qualsiasi tipo. Questa azione comprende investigazione, testaggio, individuazione, monitoraggio, trattamento, rimedio o rimozione di tali funghi, muffe, spore o microtossine.

(Guerra e terrorismo)

direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegato ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita;

1. Guerra;

ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); Invasione; Atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell'assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; Guerra Civile; Rivolta; Ribellione (sommossa); Insurrezione; Rivoluzione; Caduta del governo legalmente costituito; Tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; Potere militare usurpazione di potere;

2. Qualsiasi atto di terrorismo;

Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo, che includa o meno l'uso della forza, della violenza o della minaccia di uso di forza o di violenza, viene considerato come un atto o un insieme di atti commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti con l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta, gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o governo/i.

Con questa appendice si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Nell'eventualità che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

CAPITOLO 4 MASSIMALE – LIMITI - SCOPERTI - FRANCHIGIE

ART 7) MASSIMALE

L'Assicuratore in nessun caso pagherà una somma superiore a quella indicata nel Modulo di Polizza per uno o più sinistri accaduti durante il periodo di Durata dell'Assicurazione (si precisa che i sinistri si intendono inclusivi dei costi o delle spese per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l'Assicurato).

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così come stabilito dall'art. 1917, comma 3, del codice civile. **Sottolimiti**

Ove la garanzia prestata dovesse riguardare:

- d. danni dovuti a dolo dei dipendenti, con esclusione dei dirigenti, partner e amministratori dell'Assicurato;
- e. perdita di documenti;
- f. diffamazione e calunnia

la copertura si intenderà prestata fino a concorrenza di un importo pari ad un quarto del massimale con applicazione di uno scoperto a carico dell'assicurato pari al 10% con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo pari al 5% del massimale assicurato.

ART 8) SCOPERTO E FRANCHIGIA

È, altresì, previsto che l'Assicuratore sarà responsabile unicamente per la parte di ciascuna richiesta di risarcimento (che, ai fini della presente clausola, include costi e spese in cui l'Assicurato sia incorso per indagini, difesa o liquidazione di ciascuna richiesta di risarcimento) che eccede l'ammontare della franchigia.

La franchigia base varia in relazione al massimale prescelto: da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro.

In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso evento sono considerate come unico sinistro, soggetto ad un'unica franchigia e ad un unico massimale.

Se l'Assicuratore incorrerà in spese che, in virtù della presente clausola, ricadono sotto la responsabilità dell'Assicurato, tale ammontare dovrà essere immediatamente rimborsato all'Assicuratore da parte dell'Assicurato stesso.

CAPITOLO 5 SINISTRI

ART. 9) DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà denunciare per iscritto all'Assicurazione, **non appena ne sia venuto a conoscenza ed in ogni caso entro il termine massimo di 10 giorni**, qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi; qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza in merito all'intenzione di Terzi di ritenerlo responsabile in relazione all'attività coperta dalla presente assicurazione; ogni altra circostanza di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, che possa ragionevolmente far prevedere una richiesta di risarcimento da parte di Terzi, fornendo dettagliate informazioni su tali circostanze.

Se l'Assicurazione sarà messa al corrente delle circostanze indicate ai precedenti punti, ogni eventuale conseguente richiesta di risarcimento si considererà come avvenuta e regolarmente denunciata durante il periodo di assicurazione in corso.

L'Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta dell'Assicurazione, tutte le informazioni e l'assistenza del caso. L'Assicurato dovrà informare l'Assicurazione della necessità di informare terzi dell'esistenza della polizza e dovrà ottenere il consenso dagli stessi prima di ogni notificazione.

ART. 10) GESTIONE DEL SINISTRO

Senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, o sostenere spese a riguardo pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

L'Assicuratore ha la facoltà di assumere a nome dell'Assicurato, in qualsiasi momento, la gestione della lite, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

L'Assicurato non è tenuto a resistere ad un'azione legale di Terzi, salvo che tale azione non sia considerata infondata da un legale nominato di comune accordo tra Assicurato ed Assicuratore.

Qualora l'Assicurato non accettasse una transazione suggerita e raccomandata dall'Assicuratore potrà, a suo rischio e spese, resistere alle pretese del Terzo e/o proseguire l'eventuale azione legale. In tal caso l'Assicuratore non sarà tenuto a pagare più dell'ammontare che avevano suggerito di offrire in transazione.

ART. 11) TEMPI DI LIQUIDAZIONE

L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'avente diritto, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso

ART. 12) RIVALSA

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti dell'Assicurato.

L'Assicurato rinuncia, tuttavia, a rivalersi verso impiegati, dirigenti, ed in via generale verso tutte le persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere per Legge, salvo il caso di dolo.

Capitolo 6 NORME RELATIVE AL PRESENTE CONTRATTO

ART 13) QUALIFICA DI TERZI

Si precisa che per "Terzi" si intendono tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Assicurato con esclusione:

- del coniuge, dei figli e dei familiari conviventi,
- dei suoi legali rappresentanti, associati o contitolari, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado,

delle persone giuridiche di cui l'Assicurato sia: titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge, o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice Civile, o in cui abbia un interesse finanziario o esecutivo a meno che il sinistro non sia originato da una richiesta di risarcimento di un Terzo indipendente.

ART 14) VALIDITÀ TEMPORALE – RETROATTIVITÀ – CLAIMS MADE

La presente Assicurazione tiene indenne l'Assicurato per le perdite patrimoniali, costi e spese derivanti da comportamenti posti in essere per la prima volta dalla data di retroattività indicata nel Modulo di Polizza alla voce "Retroattività" o successivamente a tale data e prima del termine del Periodo di Assicurazione e a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata per la prima volta all'Assicurato e da lui regolarmente denunciata all'Assicuratore durante il periodo di validità del presente contratto.

ART 15) VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino disciplinate dalle leggi vigenti in tali giurisdizioni. È in ogni caso condizione essenziale per l'operatività della garanzia che l'attività professionale sia svolta in conformità ai regimi di autorizzazione, iscrizione e/o abilitazione in vigore nelle diverse giurisdizioni.

ART 16) AZIONI LEGALI

Salvo patto contrario stabilito tra le Parti, la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento, presentate nelle corti o tribunali dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino

ART.17) PERIODO DI ASSICURAZIONE E RINNOVO ESPRESSO

In mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni della scadenza annuale, il presente Certificato sarà rinnovato per un anno e così successivamente. Il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di una modulo di copertura e quietanza del premio e previa dichiarazione di non cambiamento del rischio. Per i casi nei quali la legge od il certificato si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del certificato.

L'assicuratore non sarà obbligato al rinnovo nel caso in cui entro 30 giorni dalla scadenza di ogni periodo di Assicurazione annuale venissero notificate dall' Assicurato / Contraente Circostanze e/o Richieste di Risarcimento agli all'Assicuratore.

ART. 18) CALCOLO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLE GARANZIE

Il premio è parametrato all'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio per come esposti nel modulo della specifica. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto all'Assicuratore l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il contraente abbia motivo di ritenere che l'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio, il premio sarà parametrato all'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso.

Decorrenza delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

ART. 19) RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (ufficio legale-Gestione Reclami): email: reclami@argo-global.it posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707

I reclami dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax n.06.421.33353/745, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo

al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

.ART. 20) CLAUSOLA BROKER - INTERMEDIARIO

Ove nel Modulo della Specifica fosse indicata una società di Brokeraggio, con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato a tale società di rappresentarlo ai fini della presente Polizza.

Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al Broker da Eagle Direct Srl si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;

b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato a Eagle Direct Srl si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

L'Assicuratore conferisce alla Società Eagle Direct Srl l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Polizza

[Redacted]

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

prodotto [Redacted] cod. Intern. [Redacted]

Contraente
 indirizzo [Redacted] comune [Redacted]
 cap [Redacted] provincia [Redacted]
 Part. IVA [Redacted] Cod. Fisc. [Redacted]

Descrizione del rischio
 [Redacted]

Durata del contratto dalle ore 24 del [Redacted] alle ore 24 del [Redacted]
 tacito rinnovo [Redacted] frazionamento [Redacted] prossima quietanza [Redacted]
 coassicurazione NO nostra quota 100%

Coperture Assicurative - limiti di risarcimento, scoperti e franchigie come da condizioni allegate

SOMMA ASSICURATA [Redacted] COMPENSI ANNUI LORDI/TASSO IMPONIB. APPLICATO [Redacted]

Condizioni Aggiuntive
 [Redacted]

	premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo
rata alla firma in euro	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
rata successive in euro	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

data di emissione [Redacted]

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di euro [Redacted] per saldo della presente.

data di incasso [Redacted] L'INTERMEDIARIO

[Redacted]

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo triennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata oltre a quanto eventualmente dichiarato nel questionario
- c) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione" :

Art. I) Dichiarazioni inesatte e reticenze
Art. III) Aggravamento del rischio
Art. IV) Diminuzione del rischio
Art. VI) Recesso in caso di sinistro
Art. VII) Diritto di recesso (o di ripensamento) per contratti venduti on line.
Art.XII) Pagamento dell'indennizzo
ART. 9) DENUNCIA DI SINISTRO
ART.10) GESTIONE DEL SINISTRO
ART 11) TEMPI DI LIQUIDAZIONE
ART.12) RIVALSA
ART.19) RECLAMI

IL CONTRAENTE

La Società
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

La presente polizza è stata redatta in TRE originali ad un solo effetto ed è composta da 3 pagine che il Contraente dichiara di ricevere ed accettare.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa

IL CONTRAENTE

**INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:
ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013**

Gentile Cliente,

la informiamo che, **per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013** per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. **Per i contratti già in essere**, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire **dal 30/06/2014**, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito "www.argo-global.it,"
2. Clicchi su "Enter"
3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"
4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti
5. Inserisca i dati che le vengono richiesti:
 - **codice fiscale o Partita Iva**
 - **numero di una polizza** che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto
 - **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso
 - un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");
 - **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa
 - clicchi su "registrati"
6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail
7. Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito www.argo-global.it, clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"
8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;
9. Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;
10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).
11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.
12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet www.argo-global.it , sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito www.argo-global.it, clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti. Le informazioni contenute nell'"Area Riservata" sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.

Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'"Area Riservata" è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate.

Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: **800993888**

ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

Contraente

residenza	<input type="text"/>	comune	<input type="text"/>
cap	<input type="text"/>	provincia	<input type="text"/>
Part. IVA	<input type="text"/>	Cod. Fisc.	<input type="text"/>

Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet www.argo-global.it nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

Informativa

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it, prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

Consenso

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

Minimizzazione e notifica

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

Allegato 1: Informativa

Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)

Caro assicurato/beneficiario,

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento", effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirti gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

1. Finalità e modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirti la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- 2) contabili;
- 3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- 4) di gestione sinistri;
- 5) per condurre attività anti-frode;
- 6) di gestione reclami;
- 7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica;
- accertatori antifrode;
- istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

3. Natura del trattamento

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

4. Tempo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

5. Diritto di accesso

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.


6. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica privacy@argo-global.it. La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.

Roma, lì

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Il Titolare del trattamento

Per ricevuta
L'Assicurato



Consenso

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

<p>Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7). (apporre una croce nella casella prescelta) [L'Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso]</p> <hr/>	<input type="checkbox"/> Accordo il consenso	<input type="checkbox"/> Nego il consenso
---	--	---